Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 aprile 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 5 dicembre 1980.
Autorizzazione alla S.p.a. Società anonima ligure stabilimenti oleari - S.A.L.S.O. ad ampliare il magazzino generale esercitato in Imperia con otto silos da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere . . Pag. 2427

DECRETO 30 gennaio 1981.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di due opzioni presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Gan Vie - Compagnie française des assurances sur la vie », in Roma. Pag. 2427

DECRETO 18 febbraio 1981.
Approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Assurances generales de France vie », in Roma . . . . Pag. 2428

DECRETO 18 febbraio 1981.
Approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Gan Vie - Compagnie française des assurances sur la vie », in Roma . Pag. 2428

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 2429

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore della convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977 . . . . Pag. 2429

Entrata in vigore della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977 . . . . Pag. 2429

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92) . . . . Pag. 2430

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « La Pace », in Treviolo, e sostituzione del commissario governativo . . . . Pag. 2430

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze », in Firenze Pag. 2430

Scioglimento di dodici società cooperative . Pag. 2430

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici . . . . Pag. 2430

Ministero delle finanze: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Landiona Pag. 2430

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2431

Nomina di vice presidenti di casse di risparmio Pag. 2433

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica: Finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Pag. 2433

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica . . . . Pag. 2434

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti, elevati a tre, di segretario nel ruolo della carriera di concetto . . Pag. 2434

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a due posti, elevati a tre, di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria . . Pag. 2434

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a dieci posti di operaio specializzato da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte . . . . Pag. 2434

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a trenta posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte . . . . Pag. 2434

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a quindici posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per l'Abruzzo, in L'Aquila, e all'ufficio staccato di Pescara . . . . Pag. 2434

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinque posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per le Puglie . . . . Pag. 2434

REGIONI

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **98.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 della Latteria didattica Pietro Marconi di Thiene . . . Pag. 2435

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **99.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 19, concernente interventi a favore dei Consorzi-Fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto. Pag. 2435

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **100.**

Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26 . . . . Pag. 2435

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **101.**

Inquadramento nei ruoli della Regione del personale trasferito ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . Pag. 2435

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **102.**

Istituzione del capitolo di entrata per l'assegnazione da parte del Ministero lavori pubblici e del capitolo di spesa per interventi relativi al cantiere officina di Cavanella d'Adige preposto al servizio della navigazione interna. Pag. 2437

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1981, n. **1.**

Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65. Pag. 2437

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 dicembre 1980.

Autorizzazione alla S.p.a. Società anonima ligure stabilimenti oleari - S.A.L.S.O. ad ampliare il magazzino generale esercitato in Imperia con otto silos da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la Società anonima ligure stabilimenti oleari - S.A.L.S.O., è stata autorizzata ad esercitare in Imperia, Porto Maurizio, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 13 settembre 1979, con la quale la predetta Società S.A.L.S.O., ora Società azionaria ligure stabilimenti oleari, ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con otto silos, da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 5 del 24 gennaio 1980 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza ed ha approvato modifiche al regolamento e alle tariffe vigenti per il magazzino generale;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. S.A.L.S.O., con sede in Imperia, calata Sandro Anselmi n. 2, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Imperia, Porto Maurizio, con otto silos, da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

In particolare, i silos individuali in planimetria generale con i numeri 5, 6, 7, 8 e 9, e con la lettera *A*, saranno destinati al deposito di olii vegetali o vini alla rinfusa allo stato estero; quelli contrassegnati con i numeri 10 e 11 accoglieranno merci dello stesso tipo, nazionali e nazionalizzate.

I predetti impianti risultano comunque meglio descritti nei disegni planimetrici e nella relazione tecnica agli atti.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano il regolamento e le tariffe in vigore per il magazzino generale, integrati con le modifiche approvate dalla camera di commercio di Imperia con la deliberazione n. 5 del 24 gennaio 1980.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. S.A.L.S.O. è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 35.000.000 (trentacinquemilioni), salve successive determinazioni.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(2118)

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di due opzioni presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Gan Vie - Compagnie francaise des assurances sur la vie », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale, per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Gan Vie - Compagnie française des assurances sur la vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di due opzioni a scadenza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti due tariffe di assicurazione sulla vita e le sottoindicate due opzioni a scadenza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Gan Vie - Compagnie française des assurances sur la vie », con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età fittizia comune, di un capitale al primo decesso;

tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

opzione, alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 8253 del 14 giugno 1973);

opzione, alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 8253 del 14 giugno 1973).

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2077)

DECRETO 18 febbraio 1981.

Approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Assurances generales de France vie », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances generales de France vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances generales de France vie », con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato, periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2082)

DECRETO 18 febbraio 1981.

Approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Gan Vie - Compagnie française des assurances sur la vie », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Gan Vie - Compagnie française des assurances sur la vie » con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Gan Vie - Compagnie française des assurances sur la vie », con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2081)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 792/81 della commissione, del 27 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 793/81 della commissione, del 27 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 794/81 della commissione, del 27 marzo 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 795/81 della commissione, del 26 marzo 1981, relativo al regime comune applicabile alle importazioni nella Comunità e nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine.

Regolamento (CEE) n. 796/81 della commissione, del 27 marzo 1981, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione.

Regolamento (CEE) n. 797/81 della commissione, del 27 marzo 1981, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 798/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche, della categoria di prodotti n. 56 (codice 0560), originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 799/81 della commissione, del 26 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche, della categoria di prodotti n. 56 (codice 0560), originari del Perù beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 800/81 della commissione, del 27 marzo 1981, che abroga gli importi supplementari per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 801/81 della commissione, del 27 marzo 1981, relativo agli importi compensativi monetari ed agli importi differenziali.

Regolamento (CEE) n. 802/81 della commissione, del 27 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 803/81 della commissione, del 27 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 82 *del* 28 *marzo* 1981.

(87/C)

Regolamento (CEE) n. 804/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 805/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 806/81 della commissione, del 27 marzo 1981, relativo alla fornitura di fiocchi di avena alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 807/81 della commissione, del 27 marzo 1981, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica di Gibuti a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 808/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che stabilisce misure transitorie per quanto riguarda gli acquisti d'intervento di carni bovine in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 809/81 della commissione, del 30 marzo 1981, recante deroga, per il secondo trimestre del 1981, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 810/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 858/78, che stabilisce particolari modalità d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 811/81 della Commissione, del 30 marzo 1981, relativo al rilascio, il 6 aprile 1981, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 812/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2043/75 ed il regolamento (CEE) n. 149/80 per quanto concerne la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame e delle uova.

Regolamento (CEE) n. 813/81 della commissione, del 30 marzo 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1682/80 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 814/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 815/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 816/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 84 *del* 31 *marzo* 1981.

(88/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

Il giorno 11 febbraio 1981, nella sede del Ministero degli affari esteri, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 luglio 1980, n. 512, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 3 settembre 1980.

In conformità all'art. 24, paragrafo 1, la convenzione entrerà in vigore il 13 marzo 1981.

(1786)

Entrata in vigore della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

Il giorno 11 febbraio 1981, nella sede del Ministero degli affari esteri ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 luglio 1980, n. 511, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 3 settembre 1980.

In conformità dell'art. 42, paragrafo 1, la convenzione entrerà in vigore il 13 marzo 1981.

(1787)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92)

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1981), inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 1° aprile 1981, n. 106 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il termine di scadenza delle grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, indicato nel decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, convertito, con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 92, è prorogato fino al 31 *ottobre* 1981 anche per le concessioni scadenti entro tale data.

Sono fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(2137)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « La Pace », in Treviolo, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981 il rag. Fiorenzo Paganelli è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia « La Pace », in Treviolo (Bergamo), in sostituzione del dott. Giuseppe Giurgola, e la gestione commissariale della cooperativa è stata prorogata fino al 20 giugno 1981.

(2086)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze », in Firenze.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 i poteri conferiti al dott. Attilio D'Alessandro, commissario governativo della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative Edificatrici della provincia di Firenze », in Firenze, sono stati prorogati fino al 15 agosto 1981.

(2087)

Scioglimento di dodici società cooperative

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Produttori agricoli veneti a r.l., in Padova, costituita per rogito Franceschetti in data 20 giugno 1971, rep. 4561, reg. soc. 7544;

2) società cooperativa agricola Cooperativa di miglioramento agricolo zootecnico La Ciaor a r.l., in Arsiè (Belluno), costituita per rogito Vaccari in data 4 febbraio 1974, rep. 23199, reg. soc. 2057;

3) società cooperativa agricola Braccianti agricoli della Forna a r.l., in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Perroni in data 8 ottobre 1953, rep. 4196, reg. soc. 2743;

4) società cooperativa agricola bestiame allevamento carne C.A.B.A.C. a r.l., in Savarna di Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 5 marzo 1969, rep. 56399, reg. soc. 3380;

5) società cooperativa agricola Produttori agricoli Bagnara Co.P.A.B. a r.l., in Bagnara (Ravenna), costituita per rogito Bosi in data 6 febbraio 1963, rep. 6461, reg. soc. 2834;

6) società cooperativa agricola della Paglia e Ritortolo - Brisighella a r.l., in Brisighella (Ravenna), costituita per rogito Ceroni in data 28 maggio 1967, rep. 36851, reg. soc. 3215;

7) società cooperativa agricola Produttori latte Val di Sieve a r.l., in Barberino Mugello (Firenze), costituita per rogito Nizzi Nuti in data 19 dicembre 1972, rep. 20646, reg. soc. 21770;

8) società cooperativa agricola Centro zootecnico S. Biagio a r.l., in Alviano (Terni), costituita per rogito Federici in data 9 febbraio 1976, rep. 137829, reg. soc. 26/76;

9) società cooperativa agricola Rinascita agricola a r.l., in Calvi Risorta (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 16 ottobre 1976, rep. 17374, reg. soc. 270/76;

10) società cooperativa agricola Zootecnica S. Rocco a r.l., in Foglianise (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 3 settembre 1973, rep. 76352, reg. soc. 887;

11) società cooperativa agricola Cooperativa avicola Santo Stefano a r.l., in Castelmassa (Rovigo), costituita per rogito Magnani in data 27 ottobre 1972, rep. 995, reg. soc. 1752;

12) società cooperativa agricola Allevatori Basso Ferrarese a r.l., in Lagosanto (Ferrara), costituita per rogito Montanari in data 17 giugno 1972, rep. 11789, reg. soc. 3645.

(2102)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981 è dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Regione Calabria:

Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria: nevicate del 1°-28 gennaio 1981.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 è dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Regione Campania:

Salerno: temporale con grandine del 29 agosto 1980 nel territorio del comune di Aquara.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

(2100)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Landiona

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981, n. 44437/80, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni già facenti parte di un tratto dell'argine in terra detto « della Brusa », in sponda sinistra del fiume Sesia, in comune di Landiona (Novara), segnati nel catasto del predetto comune al foglio n. 8, particelle 3, 4, 44, per una superficie di mq 3.330, e tratteggiati in verde nella planimetria in scala 1:1500 rilasciata il 20 dicembre 1979 dall'ufficio tecnico erariale di Novara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2090)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 3 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1060,05	1060,05	1060 —	1060,05	1060 —	1060,05	1059,95	1060,05	1060,05	1060,05
Dollaro canadese	895,80	895,80	896 —	895,80	895,64	895,75	895,50	895,80	895,80	895,80
Marco germanico	498,35	498,35	498,50	498,35	498,35	498,35	498,39	498,35	498,35	498,40
Fiorino olandese	449,67	449,67	449,80	449,67	449,65	449,65	449,85	449,67	449,67	449,65
Franco belga	30,385	30,385	30,40	30,385	30,40	30,40	30,398	30,385	30,385	30,40
Franco francese	211,05	211,05	211,30	211,05	210,85	211,05	211,05	211,05	211,05	211,10
Lira sterlina	2343,50	2343,50	2346 —	2343,50	2342,60	2343,45	2342 —	2343,50	2343,50	2343,50
Lira irlandese	1814,75	1814,75	1816 —	1814,75	1814,62	—	1814 —	1814,75	1814,75	—
Corona danese	158,31	158,31	158,40	158,31	158,25	158,30	158,32	158,31	158,31	158,30
Corona norvegese	195,70	195,70	195,40	195,70	195,40	195,75	195,71	195,70	195,70	195,70
Corona svedese	228,76	228,76	228,65	228,76	228,75	226,75	228,86	228,76	228,76	228,75
Franco svizzero	546,65	546,65	546,25	546,65	546,67	546,60	546,60	546,65	546,65	546,65
Scellino austriaco	70,41	70,41	70,45	70,41	70,44	70,40	70,42	70,41	70,41	70,40
Escudo portoghese	18,55	18,55	18,50	18,55	18,53	18,50	18,565	18,55	18,55	18,55
Peseta spagnola	12,255	12,255	12,27	12,255	12,25	12,20	12,272	12,255	12,255	12,25
Yen giapponese	4,967	4,967	4,98	4,967	4,96	4,95	4,969	4,967	4,967	4,95

Media dei titoli del 3 aprile 1981

Rendita 5 % 1935	54,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,775
» 5,50 % » » 1968-83	87,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,200
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	74,050
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,225
» » » » 1-10-1979/81	98,600
» » » » 1-12-1979/81	98,225
» » » » 1- 5-1979/82	97,050
» » » » 1- 7-1979/82	96,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97 —
» » » » 1- 1-1980/82	98,100
» » » » 1- 3-1980/82	98,100
» » » » 1- 5-1980/82	97 —
» » » » 1- 6-1980/82	96,750
» » » » 1- 7-1980/82	97,650
» » » » 1- 8-1980/82	97,200
» » » » 1-10-1980/82	98,500
» » » » 1- 1-1980/83	97,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,075
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,975
» » » 12 % 1- 4-1982	94,675
» » » 12 % 1-10-1983	88,575
» » » 12 % 1- 1-1984	88,225
» » » 12 % 1- 4-1984	87,300
» » » 12 % 1-10-1984	88,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	86,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1981

Dollaro USA	1060 —
Dollaro canadese	859,65
Marco germanico	498,385
Fiorino olandese	449,76
Franco belga	30,391
Franco francese	211,05
Lira sterlina	2342,75
Lira irlandese	1814,375
Corona danese	158,315
Corona norvegese	195,705
Corona svedese	228,81
Franco svizzero	546,625
Scellino austriaco	70,415
Escudo portoghese	18,557
Peseta spagnola	12,263
Yen giapponese	4,968

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 6 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1069,20	1069,20	—	1069,20	1069,25	1069,15	1069,30	1069,20	1069,20	1069,20
Dollaro canadese	901,50	901,50	—	901,50	901,64	901,45	901,65	901,50	901,50	901,50
Marco germanico	498,10	498,10	—	498,10	498 —	498,10	498,15	498,10	498,10	498,10
Fiorino olandese	449,82	449,82	—	449,82	449,90	449,80	449,80	449,82	449,82	449,80
Franco belga	30,398	30,398	—	30,398	30,40	30,40	30,4050	30,398	30,398	30,40
Franco francese	211,45	211,45	—	211,45	211,50	211,45	211,34	211,45	211,45	201,45
Lira sterlina	2321,70	2321,70	—	2321,70	2320,80	2321,65	2321,15	2321,70	2321,70	2321,70
Lira irlandese	1818 —	1818 —	—	1818 —	1814,50	—	1816 —	1818 —	1818 —	—
Corona danese	158,24	158,24	—	158,24	158,15	158,20	158,2810	158,24	158,24	158,25
Corona norvegese	196,90	196,90	—	196,90	197,05	196,65	196,96	196,90	196,90	196,90
Corona svedese	229,14	229,14	—	229,14	229,10	229,15	229,23	229,14	229,14	229,15
Franco svizzero	545,40	545,40	—	545,40	545,20	545,35	545,10	545,40	545,40	545,40
Scellino austriaco	70,41	70,41	—	70,41	70,37	70,40	70,30	70,41	70,41	70,40
Escudo portoghese	18,40	18,40	—	18,40	18,50	18,40	18,45	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,254	12,254	—	12,254	12,25	12,25	12,2550	12,254	12,254	12,25
Yen giapponese	4,986	4,986	—	4,986	4,98	4,95	4,98	4,986	4,986	4,98

Media dei titoli del 6 aprile 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	53,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,825
» 5,50 % » » 1968-83	87,300
» 5,50 % » » 1969-84	83,400
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	74,050
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	98,750
» » » » 1-12-1979/81	98,400
» » » » 1- 5-1979/82	97,100
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97,300
» » » » 1- 1-1980/82	97,950
» » » » 1- 3-1980/82	98,200
» » » » 1- 5-1980/82	97,300
» » » » 1- 6-1980/82	97,050
» » » » 1- 7-1980/82	97,375
» » » » 1- 8-1980/82	97,200
» » » » 1-10-1980/82	98,750
» » » » 1- 1-1980/83	97,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96 —
» » » 12 % 1- 4-1982	94,625
» » » 12 % 1-10-1983	88,375
» » » 12 % 1- 1-1984	88,225
» » » 12 % 1- 4-1984	88,300
» » » 12 % 1-10-1984	88,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	86,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1069,25
Dollaro canadese	901,575
Marco germanico	498,125
Fiorino olandese	449,81
Franco belga	30,401
Franco francese	211,40
Lira sterlina	2321,425
Lira irlandese	1817 —
Corona danese	158,26
Corona norvegese	196,93
Corona svedese	229,185
Franco svizzero	545,25
Scellino austriaco	70,395
Escudo portoghese	18,425
Peseta spagnola	12,254
Yen giapponese	4,983

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di vice presidenti di casse di risparmio

Con decreto ministeriale 25 marzo 1981 il dott. Remo Malaguti è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Cento.

Con decreti ministeriali 1° aprile 1981:

il rag. Cesare Sartori è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Bra;

il dott. Francesco Galvagno è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo;

l'avv. Giovanni Delzanno è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano;

l'avv. Dario Casalini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Vercelli;

l'avv. Antonio Viglione, residente in Mondovì, è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo;

il dott. Franco Bovio è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

il dott. Lorenzo Ivaldo è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Savona;

il prof. Giuliano Segre è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia;

il prof. Paolo Biffis, residente in Treviso, è nominato vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;

il prof. avv. Giuseppe Toffanin, residente in Padova, è confermato vice presidente e il sig. Orazio Rossi, residente in Rovigo, è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

il per. ind. Alfredo Baldani Guerra, residente in Verona, è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

il sig. Neri Pozza, residente in Vicenza, è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

il dott. Dante Colli è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi;

l'avv. Franco Tedeschi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia;

il prof. avv. Fabio Merusi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Pisa;

il dott. Giampietro Valentini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo;

l'avv. prof. Bruno Brusciotti è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Pesaro;

l'avv. Mario Rotini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata;

il prof. Luigi Angelini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello;

il sig. Antonio Cassetta è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Terni;

il dott. Angelo Rossini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Orvieto;

il dott. Adiberto Favilli è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Narni;

il sig. Vitandrea Sorino è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Puglia;

il dott. Luigi Bloise è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

(2126)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale

Con deliberazione 29 gennaio 1981 è stata ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella misura di cui all'allegata tabella 1, la quota complessiva di parte corrente da assegnare agli enti predetti, determinata, a titolo provvisorio, per il primo trimestre 1981, in L. 5.301.954.150.000, pari ad un quarto della disponibilità di L. 21.207.816.600.000.

Con la stessa delibera, è stato assegnato alla C.R.I., in acconto per il primo trimestre 1981, l'importo di L. 8.086.000.000 pari ad un quarto dello stanziamento erogato nell'anno 1980, aumentato dell'incremento medio proporzionale previsto per lo intero Fondo sanitario nazionale 1981.

RIPARTIZIONE F.S.N. PARTE CORRENTE - ANNO 1981 - PRIMO TRIMESTRE

REGIONI	Piano sanitario nazionale 1981	Importo provvisorio da ripartire alle regioni	Acconto per il primo trimestre	Quota primo trimestre C.R.I.
Piemonte	1.569.800.000.000	1.553.608.200.000	388.402.050.000	635.650.000
Valle d'Aosta	41.200.000.000	40.393.500.000	10.098.375.000	52.200.000
Lombardia	3.192.800.000.000	3.155.043.400.000	788.760.850.000	1.495.425.000
prov. aut. Bolzano	172.000.000.000	170.547.900.000	42.636.975.000	150.225.000
prov. aut. Trento	218.900.000.000	216.430.900.000	54.107.725.000	125.200.000
Veneto	1.798.600.000.000	1.782.008.300.000	445.502.075.000	335.500.000
Friuli-Venezia Giulia	578.500.000.000	571.492.000.000	142.873.000.000	408.350.000
Liguria	769.400.000.000	759.184.800.000	189.796.200.000	218.525.000
Emilia-Romagna	1.658.700.000.000	1.637.822.700.000	409.455.675.000	1.142.150.000
Toscana	1.500.200.000.000	1.482.952.900.000	370.738.225.000	455.025.000
Umbria	310.200.000.000	305.961.400.000	76.490.350.000	105.300.000
Marche	550.300.000.000	543.293.400.000	135.823.350.000	210.800.000
Lazio	2.065.200.000.000	2.038.017.300.000	509.504.325.000	1.035.100.000
Abruzzi	478.200.000.000	473.210.000.000	118.302.500.000	160.975.000
Molise	103.400.000.000	102.485.600.000	25.621.400.000	—
Campania	1.952.700.000.000	1.931.032.500.000	482.758.125.000	578.225.000
Puglia	1.396.100.000.000	1.383.554.600.000	345.888.650.000	241.350.000
Basilicata	201.300.000.000	199.905.900.000	49.976.475.000	23.450.000
Calabria	690.600.000.000	684.989.100.000	171.247.275.000	65.375.000
Sicilia	1.591.300.000.000	1.575.458.800.000	393.864.700.000	551.625.000
Sardegna	606.100.000.000	600.423.400.000	150.105.850.000	95.550.000
Totale	21.445.500.000.000	21.207.816.600.000	5.301.954.150.000	8.086.000.000

(2099)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1981, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1981-82, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1981, registro n. 2 Difesa, foglio n. 268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 29 gennaio 1981, n. 28;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1981, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Considerato che, in relazione al limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'Amministrazione prorogare ulteriormente il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1981-82, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1981, è prorogato al 29 aprile 1981.

Roma, addì 6 aprile 1981

Il Ministro: LAGORIO

(2143)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti, elevati a tre, di segretario nel ruolo della carriera di concetto.

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 1-2-3 (gennaio-febbraio-marzo) anno 1981 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 4 aprile 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 166, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti, elevati a tre, di segretario in prova, nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1980, e sono stati dichiarati i vincitori nonché gli idonei del concorso stesso.

(2144)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a due posti, elevati a tre, di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria.

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 1-2-3 (gennaio-febbraio-marzo) anno 1981 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 4 aprile 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 154, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli, a due posti, elevati a tre, di commesso in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1980, e sono stati dichiarati i vincitori nonché gli idonei del concorso stesso.

(2145)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a dieci posti di operaio specializzato da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del 27 marzo 1981, 3ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5414, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 104, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte.

(2108)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a trenta posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 27 marzo 1981, 3ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 novembre 1980, n. 6613, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 106, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a trenta posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte.

(2109)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a quindici posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per l'Abruzzo, in L'Aquila, e all'ufficio staccato di Pescara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 27 marzo 1981, 3ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5413, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 230, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a quindici posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per l'Abruzzo, in l'Aquila, e all'ufficio staccato di Pescara.

(2110)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinque posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per le Puglie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 27 marzo 1981, 3ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5408, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 45, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per le Puglie.

(2111)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **98.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 della Latteria didattica Pietro Marconi di Thiene.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 30 *dicembre* 1980)

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **99.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 19, concernente interventi a favore dei Consorzi-Fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19, è sostituito dal seguente:

« In sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare complessivo del fondo rischi, di cui al primo comma dell'art. 2, non può essere inferiore, alla data del 31 dicembre 1979, a lire 15 milioni ».

Il termine di presentazione delle domande per il contributo dell'anno 1980, stabilito dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19, è riaperto e la nuova scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art 2.

In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19, è prorogato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

In sede di prima applicazione della legge 20 marzo 1980, n. 19, possono beneficiare dei contributi regionali i consorzi e le società consortili che, già in essere alla data del 31 dicembre 1979, abbiano dovuto, al fine di adeguarsi alla nuova normativa regionale, costituire un nuovo consorzio o una nuova società per il conseguimento dei medesimi scopi, assumendosi le attività e passività preesistenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 dicembre 1980

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **100.**

Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1981, la quota a carico dei consiglieri regionali di cui all'art 8, lettera *a*), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è elevata al 20 per cento dell'indennità consiliare lorda.

L'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, è sostituito con il seguente:

« La cassa di previdenza, istituita con la precitata legge n. 9 del 10 marzo 1973, è autorizzata ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque 10 mensilità.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1980 ».

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1980).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 dicembre 1980

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **101.**

Inquadramento nei ruoli della Regione del personale trasferito ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 39 *del decreto del Presidente della Repubblica* 24 *luglio* 1977, *n.* 616.

Il personale trasferito con decorrenza 1° gennaio 1978 alla Regione ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dalla stessa data del 1° gennaio 1978, in una delle qualifiche funzionali previste dall'art. 16 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, in base alla seguente tabella di corrispondenza:

Qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25	Qualifiche del personale dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica
Direttore di dipartimento	—
Direttore di servizio	—
Funzionario	Capo servizio orientamento - Consigliere di orientamento con laurea - Psicopedagogista - Psicologo - Amministrativo direttivo - Psicologo responsabile di centro - Sociologo con mansioni direttive
Collaboratore	Sociologo con mansioni di concetto - Consigliere di orientamento - Testista - Contabile capo ufficio - Assistente sociale - Aiuto consigliere di orientamento - Addetto ufficio studi - Amministrativo di concetto, con diploma di istituto di istruzione di II grado e parametri 178, 218, 255, 284
Coadiutore - Operatore capo	Consigliere di orientamento - Testista - Assistente sociale - Amministrativo di concetto - Addetto ufficio studi, con diploma di istituto di istruzione di II grado e parametri 215, 160 o inferiori
Applicato - Operatore qualificato	Applicato di segreteria - Amministrativo esecutivo - Assistente di orientamento - Stenodattilografo
Operatore	Commesso - Usciere - Bidello - Fattorino - Inserviente
Ausiliario	—

Il provvedimento di inquadramento è adottato secondo la normativa prevista dal titolo I, articoli 32 e 36 e dal titolo II, articoli 51 e 52 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni.

Le posizioni di lavoro ad orario inferiore alle 37,30 ore settimanali sono portate ad orario pieno ad ogni effetto dal 1° gennaio 1981.

Nei casi in cui il servizio prestato presso l'ente di provenienza sia stato inferiore alle 37,30 ore settimanali, gli eventuali conguagli di retribuzione ed il riconoscimento del servizio medesimo sono proporzionalmente ridotti.

Con decorrenza 1° ottobre 1978, al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Art. 2.

Modalità di inquadramento nei ruoli

L'inquadramento del personale di cui alla presente legge è disposto con deliberazione della giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.

Il personale è inquadrato con decorrenza 1° gennaio 1978 nella qualifica funzionale corrispondente alla posizione giuridica formalmente rivestita presso l'ente di provenienza alla data immediatamente precedente a quella di decorrenza dell'inquadramento, sulla base della tabella di equiparazione approvata all'articolo precedente.

Con decorrenza 1° ottobre 1978 il personale in questione è contestualmente reinquadrato nel livello funzionale, di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, corrispondente alla qualifica funzionale attribuita con decorrenza 1° gennaio 1978.

Nell'ambito del livello funzionale come sopra determinato, sono attribuite a ciascun dipendente le mansioni obiettive previste dall'ordinamento del personale della regione Veneto, avuto riguardo ai contenuti di professionalità della qualifica di provenienza.

L'istruttoria dei provvedimenti di inquadramento sarà svolta dalla commissione di cui alla lettera *H*, dell'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Art. 3.

Posizione economica e giuridica di inquadramento al 1° *ottobre* 1978. *Maturato in itinere*

La posizione economica nel livello di inquadramento di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è determinata dallo stipendio in godimento al giorno precedente la data di decorrenza del reinquadramento stesso, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, nonchè degli importi mensili lordi di cui alla lettera *E*, dell'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto nel livello di inquadramento immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il «maturato in itinere» con le modalità indicate all'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, riferito alla data del 30 settembre 1978.

Tale somma viene temporizzata per la riduzione dei tempi occorrenti nel nuovo ordinamento per passare dalla posizione stipendiale inferiore a quella superiore.

Se il «maturato in itinere» dà un risultato quantitativamente maggiore di quello necessario per il passaggio alla posizione superiore, il dipendente acquisisce questa all'atto del reinquadramento e utilizza l'eventuale residuo agli effetti della riduzione dei tempi necessari per la maturazione della classe e degli scatti successivi.

La frazione monetaria, comunque costituita, in relazione alla nuova progressione economica viene temporizzata ai fini dell'ulteriore progressione.

Art. 4.

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 41.750.000, farà carico al cap. 192019065 «Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi» dello stato di previsione della spesa, bilancio 1980, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 dicembre 1980

BERNINI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **102.**

Istituzione del capitolo di entrata per l'assegnazione da parte del Ministero dei lavori pubblici e del capitolo di spesa per interventi relativi al cantiere-officina di Cavanella d'Adige preposto al servizio della navigazione interna.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A seguito dell'affidamento in concessione da parte del Magistrato alle acque delle spese per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti del cantiere-officina di Cavanella d'Adige, nonchè di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombro di interramenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto delle attrezzature di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi, di cui all'articolo 11 della legge 15 luglio 1975, n. 399, sono apportate al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 061006052. — Assegnazione dal Magistrato delle acque per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti del cantiere-officina di Cavanella d'Adige, nonché di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombro di interramenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi (capitolo di nuova istituzione) .	1.200.000.000	1.200.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In aumento:		
Cap. 201020056. — Spese per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti del cantiere-officina di Cavanella d'Adige, nonché di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombro di interramenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi (capitolo di nuova istituzione) . .	1.200.000.000	1.200.000.000

Art. 2.

I lavori di cui al precedente art. 1, affidati in concessione dal Ministero dei lavori pubblici alla Regione, seguono, per l'esecuzione, la normativa statale vigente per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

L'importo dei lavori affidati in concessione viene aumentato di una aliquota pari al 2 per cento per spese generali e tecniche e di collaudo.

Per la direzione e la contabilità dei lavori la Regione provvede a mezzo del dipendente Centro operativo Veneto per la navigazione interna con sede in Rovigo, mentre per la gestione amministrativa provvede il dipartimento per la viabilità e i trasporti preposto alla navigazione interna.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 29 dicembre 1980

BERNINI

(1559)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1981, n. **1.**

Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 24 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 1.
Finalità della legge

Il recepimento nell'ordinamento della regione del Veneto del secondo accordo nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario, a valere per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981, è disciplinato dalla presente legge, che modifica ed integra la legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge scade il 31 dicembre 1981.

Art. 2.
Accesso ai livelli del ruolo regionale

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di accesso ai livelli del ruolo regionale, è anche consentito, per il reclutamento del personale avente peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle seguenti fasi:

a) la prima, consistente in una selezione dei candidati previo esame dei titoli professionali e di servizio, quindi previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda, consistente in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso, con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Con successiva legge saranno espressamente individuate le peculiari professionalità per le quali è consentito il reclutamento del personale secondo la procedura di cui al precedente comma del presente articolo.

Con la stessa legge di cui al comma precedente, saranno altresì stabiliti i criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonchè le modalità di espletamento del colloquio e della prova finale di accertamento.

Art. 3.
Personale del ruolo della formazione professionale

Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Fermo restando l'orario settimanale di lavoro del personale regionale, è demandato alla contrattazione decentrata a livello regionale l'articolazione dell'orario medesimo, finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

Art. 4.

Orario di servizio e riposo settimanale

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è sostituito dal seguente comma:

« Salvo quanto sarà eventualmente disposto da una normativa a carattere generale concernente il comparto del pubblico impiego, l'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1982; a decorrere dal 1° luglio 1981 esso è fissato in 37 ore settimanali; fino al 30 giugno 1981 esso resta fissato in 37,30 ore settimanali ».

Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è sostituito dai seguenti due commi:

« La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale è stabilita con provvedimenti della giunta regionale, previa contrattazione con i rappresentanti sindacali del personale e, per il personale addetto agli organi di controllo, sentiti i rispettivi presidenti ».

« A decorrere dal 1° febbraio 1981, all'impiegato competono: per il servizio ordinario notturno un compenso pari a L. 600 orarie; per il servizio ordinario festivo un compenso pari a L. 675 orarie; per il servizio ordinario notturno festivo un compenso pari a L. 1000 orarie ».

Art. 5.

Congedo ordinario

All'art. 9 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Regione organizza i propri servizi in modo da consentire a tutto il personale la effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste dall'art. 1, lettera *b*), della legge n. 937/1977 ».

« Il congedo ordinario in corso di fruizione è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero, di gravi malattie e di infortuni gravi, adeguatamente documentati ».

Art. 6.

Assenze per malattia

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato, nell'ipotesi di malattia ed anche per attendere a cure idropiniche e termali, ha titolo di assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo continuativo di 26 mesi ».

Art. 7.

Informazione, consultazione e aggiornamento professionale degli impiegati

All'art. 12 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono aggiunti i seguenti commi:

« La giunta regionale approva i piani periodici delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale degli impiegati, ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto integrale dell'orario di servizio e della funzionalità degli uffici, favoriscano la partecipazione del personale ».

« La giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, determina inoltre le modalità per l'uso parziale, ai fini previsti dal presente articolo, del congedo straordinario retribuito di cui alla lettera *h*) dell'art. 10 della presente legge ».

« Il personale che è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione o di aggiornamento previa ordinanza del presidente della Regione, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri di partecipazione sono a carico della Regione stessa ».

« Qualora le iniziative si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese ».

Art. 8.

Trasferimento di impiegati fra le regioni e gli enti locali

Ferma restando la normativa prevista dagli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, in materia di mobilità, è consentito il trasferimento di impiegati di ruolo dalla Regione agli enti locali e viceversa.

Il relativo provvedimento è adottato col consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni interessate, a condizione che nell'ente di destinazione esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dall'impiegato presso l'ente di provenienza.

Con le stesse modalità e condizioni previste al comma precedente, è consentito l'inquadramento presso la regione del Veneto di impiegati che siano in posizione di comando, con provenienza da altra Regione, alla data del 22 luglio 1980.

Art. 9.

Diritto di associazione, di informazione e di attività sindacale

All'art. 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficenza dei servizi, la giunta regionale garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione ».

« L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, la organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi ».

« L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali ».

« A decorrere dal 1° gennaio 1981, il limite annuo per assemblee da tenere da parte degli impiegati in orario di lavoro nei luoghi ove prestano servizio è elevato a 12 ore ».

Art. 10.

Contrattazione decentrata

Nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, sono demandate alla contrattazione decentrata tra la giunta regionale e le organizzazioni sindacali del personale le decisioni sulle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;

b) articolazione degli orari di lavoro;

c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficenza dei servizi, nonchè connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora a seguito della ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali, si provvederà a disciplinare con apposita legge l'inquadramento del personale interessato nei livelli spettanti, sulla base di apposite intese intervenute in sede di contrattazione decentrata: a tale fine la Regione procederà a riqualificare professionalmente detto personale, che sarà successivamente ammesso a sostenere un concorso interno il cui superamento costituirà titolo per l'attribuzione dei nuovi profili professionali e dei correlati livelli funzionali.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformità dell'accordo contrattuale nazionale.

Art. 11.
Trattamento economico

A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli stipendi iniziali annui lordi di cui alla tabella *B* approvata all'art. 47 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono così modificati:

Livelli funzionali	Stipendio annuo iniziale
Dirigente	L. 8.700.000
Esperto	» 5.964.000
Istruttore	» 4.920.000
Collaboratore	» 4.140.000
Applicato - Operatore specializzato	» 3.372.000
Operatore Qualificato	» 3.012.000
Commesso	» 2.688.000
Ausiliario	2.160.000 2.400.000 (dopo 6 mesi di servizio)

A decorrere dal 1° febbraio 1981, l'incremento degli stipendi iniziali annui lordi di cui al precedente comma si realizza per classi e per scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale del livello;

b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio iniziale aumentato del valore delle classi in godimento, fino al raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale realizzabile, per ciascun livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

« In caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento, alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio o al personale civile dello Stato, riassorbibili all'atto del conferimento della classe o dello scatto di stipendio successivi ».

« Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con la decorrenza stabilita al quarto comma dell'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

Art. 12.
Compenso per lavoro straordinario

All'art. 26 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979/81, negli importi determinati ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale ».

« In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può essere deliberato dalla giunta regionale che un numero complessivo di impiegati, individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione, non superiore al 2 per cento dell'organico, sia autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue ».

« Il provvedimento della giunta regionale di cui al comma precedente non può comunque comportare eccedenze di spesa rispetto ai limiti ammessi in applicazione dell'accordo relativo al primo contratto nazionale del personale delle regioni a statuto ordinario ».

Art. 13.
Trattenute in caso di scioperi brevi

Nel caso di scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tale caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario — senza le maggiorazioni — aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 14.
La funzione di coordinamento

Al quarto comma dell'art. 39 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è aggiunto il seguente periodo:

« Il compenso per la funzione di coordinamento, non pensionabile, a decorrere dal 1° febbraio 1981 è stabilito nella misura fissa del 20 per cento della retribuzione iniziale annua del livello funzionale di dirigente ».

Titolo II
Disposizioni transitorie e finali

Art. 15.
Anticipazione dei benefici contrattuali

Per l'anno 1979 a ciascun impiegato di ruolo della Regione è corrisposta la somma, *una tantum*, di L. 120.000, in relazione al servizio effettivamente prestato.

Per l'anno 1980, al personale vengono attribuiti, per dodici mensilità, i seguenti benefici economici:

Livelli funzionali	Parametri	Benefici mensili
Dirigente	333	L. 95.000
Esperto	220	» 65.000
Istruttore	178	» 55.000
Collaboratore	167	» 55.000
Applicato - Operatore specializzato	142	» 50.000
Operatore qualificato	130	» 50.000
Commesso	116	» 45.000
Ausiliario	100	» 45.000

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981. Per la tredicesima mensilità spettante nel dicembre 1980, il beneficio sopra specificato è ridotto del 50 per cento.

Il beneficio *una tantum* di L. 120.000, rapportato a mese, per l'anno 1979 ed i benefici mensili corrisposti nel 1980 e nel gennaio 1981 ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

Al personale di cui al successivo art. 19 sono attribuiti i seguenti benefici economici:

per il 1979, L. 10.000 per ogni mese di servizio effettivo;
per il 1980, L. 45.000 per ogni mese di servizio effettivo.

Per la 13ª mensilità spettante nel dicembre 1980, il beneficio di cui sopra è ridotto del 50 per cento.

Art. 16.
Beneficio da riparametrazione a regime

A decorrere dal 1° febbraio 1981, al personale di ruolo della Regione è assicurato un beneficio economico mensile, a titolo di riparametrazione a regime, negli importi di seguito specificati:

Livelli funzionali	Beneficio mensile
Dirigente	L. 180.416
Esperto	» 133.600
Istruttore	» 128.700
Collaboratore	» 101.250
Applicato - Operatore specializzato	» 61.200
Operatore qualificato	» 55.000
Commesso	» 51.500
Ausiliario	45.000 51.500 (dopo 6 mesi di servizio)

Art. 17.
Valutazione dell'anzianità

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedentemente preso a base, ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, ai fini dell'inquadramento, viene valutato, al 1° febbraio 1981, nella misura di L. 800 al mese per ogni anno di servizio.

Per le frazioni di anno è attribuito un dodicesimo di lire 800 al mese per ogni mese di servizio.

Le frazioni di 16 o più giorni si arrotondano al mese, quelle inferiori si trascurano.

Art. 18.

Inquadramento economico

L'attribuzione degli stipendi e della progressione economica previsti dall'art. 11 della presente legge decorrono dal 1° febbraio 1981.

L'inquadramento economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato economico, così determinato:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti (escluso il beneficio mensile di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 15);

b) beneficio da riparametrazione a regime, di cui al precedente art. 16, moltiplicando lo stesso per dodici;

c) beneficio da riconoscimento della anzianità di servizio, valutato con i criteri e secondo le modalità di cui al precedente art. 17.

L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, numero 65.

Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento, o, limitatamente ai casi di conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Art. 19.

Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti

Il personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto degli impiegati civili dello Stato e del contratto degli enti pubblici, sarà inquadrato secondo le tabelle di inquadramento e le altre modalità che saranno definite in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali, e comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio.

Nei confronti del personale degli enti soppressi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e della legge 20 marzo 1975, n. 70, che all'atto della soppressione dell'ente non abbia usufruito di rinnovi contrattuali e che sia stato messo a disposizione o trasferito alla Regione, le norme di cui alla presente legge si applicano dalla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli della stessa Regione.

Art. 20.

Commissione d'inquadramento

L'istruttoria dei provvedimenti di inquadramento economico previsti all'art. 18 della presente legge è svolta dalla commissione di cui alla lettera *h*) dell'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Art. 21.

Norma finanziaria

Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 15 della presente legge, la spesa, calcolata in complessive L. 1.500.000.000, fa carico al cap. 192019065 «Stipendi ed assegni al personale e oneri relativi» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi successivi, gli oneri derivanti dalla presente legge faranno carico al corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 22 gennaio 1981

BERNINI

(1560)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810990)